



Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

A.C. 3537

Dossier n° 582 - Schede di lettura
30 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3537
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	VENITTELLI
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	15 gennaio 2016
assegnazione:	8 febbraio 2016
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, IX Trasporti, XI Lavoro, XII Affari Sociali e XIII Agricoltura
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

La proposta di legge A.C. 3537, a prima firma della deputata. Venittelli, concerne l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca – Convenzione C 188 - fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. La Convenzione entrerà in vigore a livello internazionale il 16 novembre 2017, avendo raggiunto lo scorso 16 novembre il prescritto numero di ratifiche con il deposito dello strumento da parte della Lituania.

Nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge si evidenzia l'opportunità della ratifica anche da parte italiana, in quanto la Convenzione – l'applicazione dei cui standard di uniformità riveste particolare importanza in un settore mondiale della pesca profondamente investito negli ultimi anni dai processi di globalizzazione - può contribuire a migliorare la situazione settoriale nel nostro Paese, ove si assiste a un calo del numero di infortuni, ma ad un preoccupante incremento delle malattie professionali correlate alla pesantezza del lavoro in tutte le fasi della pesca. La relazione menziona anzitutto i danni alla colonna vertebrale e agli arti superiori, ma anche patologie dell'udito da continua esposizione al rumore, nonché patologie della pelle per l'esposizione alla radiazione solare e patologie pleuriche correlate alla presenza dell'amianto - in passato ampiamente utilizzato dall'ingegneria delle costruzioni navali.

In sintesi, la Convenzione mira a garantire condizioni di lavoro dignitose definendo le condizioni minime di lavoro a bordo, incluso il vitto e l'alloggio dei pescatori; inoltre importanti previsioni riguardano le misure di sicurezza e quelle volte alla salute dei lavoratori del mare, come anche l'assistenza sanitaria e la protezione sociale. Completano il nucleo di garanzie assicurate dalla Convenzione le misure contro il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta di esseri umani e la pesca illegale. Le disposizioni della Convenzione si appoggiano dal punto di vista giuridico - sempre secondo la relazione introduttiva - sulla Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982, sulla Dichiarazione OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sul quadro dei diritti e delle garanzie risultante da numerose convenzioni internazionali sul lavoro.

Per quanto concerne il testo della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, questo si compone di un preambolo e **54 articoli, raggruppati in nove parti**, nonché di **tre allegati**.

La parte prima (articoli 1-5) concerne una serie di definizioni e il **campo di applicazione della Convenzione**: in particolare è prevista l'applicazione della Convenzione medesima a tutti i pescatori e a tutti

i pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale. Qualora poi l'applicazione della Convenzione sollevi in situazioni specifiche problemi particolari, uno Stato membro di essa può escludere dall'applicazione di tutta la Convenzione o di parti di essa i pescherecci impegnati in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, i laghi e i canali, oltre ad ulteriori categorie limitate di pescatori e di pescherecci. È altresì prevista la possibilità che alcune disposizioni, esplicitamente elencate, vengano applicate gradualmente da uno Stato membro che lamenti un'insufficiente sviluppo delle infrastrutture o delle istituzioni.

I principi generali sono oggetto della parte seconda (articoli 6-8): ciascuna delle Parti della Convenzione si impegna a far rispettare leggi, regolamenti e altre misure concernenti i pescatori e i pescherecci di sua competenza, ma nessuna delle disposizioni della Convenzione in esame pregiudica normative, sentenze, o intese tra armatori e pescatori che assicurino condizioni più favorevoli di quelle previste dalla Convenzione. Ciascuna delle Parti dovrà inoltre individuare (articolo 7) l'autorità o le autorità competenti per l'applicazione della Convenzione nel proprio ordinamento, nonché definirne le funzioni e responsabilità è stabilire meccanismi di coordinamento tra il livello nazionale e il livello locale. All'armatore spetta la responsabilità generale di assicurare che il comandante del peschereccio sia posto in grado di adempiere gli obblighi della Convenzione in esame, senza ostacoli posti eventualmente dall'armatore medesimo. I pescatori dovranno eseguire gli ordini legali del comandante e le misure urgenti in materia di sicurezza e di salute.

La parte terza (articoli 9-12) concerne le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci: in particolare l'età minima è di 16 anni, con possibilità di scendere a 15 per coloro che non siano più sottoposti all'obbligo scolastico imposto dalla legislazione nazionale e seguano una formazione professionale nel settore della pesca. In nessun caso l'età minima può essere inferiore a 18 anni, qualora le attività a bordo del peschereccio siano di natura tale da poter compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani. Sarà altresì vietato assumere pescatori di età inferiore ai 18 anni per lavori notturni, salvo eccezioni esplicitamente contemplate. D'altra parte nessun pescatore potrà lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico che ne attesti l'attitudine allo specifico lavoro.

Le condizioni di servizio sono oggetto della parte quarta (articoli 13-24). È previsto che le normative nazionali prevedano qualità e numero sufficienti di di effettivi a bordo dei pescherecci, sì da assicurare la sicurezza della navigazione e del funzionamento della nave. Dovranno essere concessi ai pescatori periodi di riposo regolari, di durata sufficiente a preservarne la sicurezza e la salute. I pescatori impiegati a bordo delle navi dovranno essere reclutati attraverso un accordo di assunzione a loro comprensibile e contenente standard minimi di informazione, in conformità di quanto disposto dall'allegato II alla Convenzione. Ulteriori disposizioni riguardano il rimpatrio dei pescatori in scadenza di contratto o il cui contratto sia stato rescisso, il reclutamento e collocamento dei pescatori - eventualmente avvalendosi anche di agenzie private per l'impiego -, previsioni legislative di ciascuna delle Parti che stabiliscano per i pescatori la corresponsione del salario ad intervalli regolari, la possibilità di inviare senza spese alle proprie famiglie in tutto o in parte gli emolumenti ricevuti.

Le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori sono riportate nella parte quinta (articoli 25-28), ai sensi delle cui disposizioni ciascuno Stato membro dovrà adottare misure di carattere legislativo o di altra natura su tali questioni, in conformità a quanto più specificamente dettagliato nell'allegato III alla Convenzione.

La parte sesta (articoli 29-39) riguarda le cure mediche, la protezione della salute e la sicurezza sociale. Per quanto concerne le cure mediche, ciascuno Stato membro prevederà con misure legislative o di altro tipo la presenza di materiale medico a bordo del peschereccio, tenuto conto del numero dei pescatori, nonché della zona e della durata delle operazioni di pesca. Sarà inoltre necessario prevedere la presenza a bordo di un pescatore formato per il primo soccorso e capace di utilizzare il materiale medico presente a bordo della nave. Altre disposizioni riguardano la prevenzione degli infortuni sul lavoro e più in generale la sicurezza e la salute dei pescatori, nonché la sicurezza sociale, in ordine alla quale ciascuno Stato membro assicura che i pescatori di propria giurisdizione e le persone a loro carico beneficino della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai lavoratori dipendenti o autonomi nazionali. Vengono inoltre previste garanzie in caso di malattia, lesioni o decesso conseguenti all'attività di lavoro sui pescherecci.

La parte settima (articoli 40-44) concerne le condizioni stabilite per il rispetto e l'applicazione della Convenzione in esame: ogni Stato membro esercita il controllo sulle navi di sua competenza tramite ispezioni, stesura di rapporti, esame di denunce, imposizione di misure correttive adeguate. Comunque l'applicazione della Convenzione dovrà essere tale da garantire che i pescherecci sotto giurisdizione di Stati non Parti della Convenzione medesima non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Convenzione in oggetto.

La parte ottava, costituita dal solo articolo 45, stabilisce le procedure di emendamento dei tre allegati alla Convenzione.

La parte nona (articoli 46-54) contiene le disposizioni finali della Convenzione, la quale costituisce revisione di quattro precedenti Convenzioni dell'OIL, ovvero la Convenzione 112 sull'età minima dei pescatori, la Convenzione 113 sull'esame medico dei pescatori medesimi, la Convenzione 114 sul contratto di assunzione dei pescatori e la Convenzione 126 sull'alloggio a bordo dei pescherecci. La Convenzione diverrà vincolante per gli Stati membri dell'OIL la cui ratifica sia stata registrata dal direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: la Convenzione medesima entrerà in vigore a livello internazionale 12 mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Stati membri, e successivamente per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la registrazione della relativa ratifica. È prevista la possibilità di denunciare la Convenzione dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, con effetto un anno dopo la registrazione della denuncia da parte del direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: diversamente è previsto il rinnovo automatico per ulteriori 10 anni. Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, se lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della Convenzione in oggetto, mettendo eventualmente all'ordine del giorno la questione di una revisione totale o parziale di essa.

Si segnala che sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 25 del 31 gennaio 2017 è stata pubblicata la [**direttiva del Consiglio UE 2017/159 del 19 dicembre 2016**](#) recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL, concluso il 21 maggio 2012, tra la **Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea** (Cogeca), la **Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea** (*Europêche*). La direttiva contempla prescrizioni minime in materia di orario di lavoro e periodi di riposo dei pescatori marittimi, condizioni di servizio, sicurezza sul lavoro, protezione contro le malattie professionali, procedure in caso di infortuni o decesso, cure mediche a bordo, salari, nonché vitto e alloggio. La direttiva allinea la vigente normativa dell'UE alle nuove disposizioni contenute nella convenzione dell'OIL. Il termine per la sua attuazione è fissato al **15 novembre 2019**.

Contenuto della proposta di legge di ratifica

La proposta di legge A.C. 3537 si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione C 188 nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

L'articolo 3 individua quale autorità competente ai sensi dell'articolo 7, lettera a) della Convenzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'**articolo 4** contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione OIL nel settore della pesca non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate provvederanno ad attuare la Convenzione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.